

Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 0001480 del 24/12/2024**

**Proponente:**

DISTRETTO ALTO TEVERE - DIREZIONE

**Oggetto:**

ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 E LA  
COMUNITA' ASP MUZI BETTI DI CITTA' DI CASTELLO PER L'EROGAZIONE DELLE  
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CARATTERE COMUNITARIO DELLA  
COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI GRAVI (RD5.2) DENOMINATA "MAI SOLI".

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 0001588 del 20/12/2024 contenente:*

*il Parere del Direttore Amministrativo Dott. Enrico MARTELLI*

*il Parere del Direttore Sanitario F.F. Dr. Luigi SICILIA*

*Hash.pdf*

*(SHA256):b8073acd46c8bc6925eadda4c7a48470a4a4ecb0bfa5976bc3e5f888ca9a2dfe*

*Firme digitali apposte sulla proposta:*

*Sara GASPERINI, Daniela FELICIONI, Enrico MARTELLI, Luigi SICILIA*

**DELIBERA**

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Nicola NARDELLA)



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria  
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1  
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia  
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

**Elenco allegati parte integrante:**

*AccordoCA mai soli.pdf*

*(hash:12dd3a291679a8fd86142c8f25b04b11821254357cc51e0a1ad7849acacccfbde)*

*ALLEGATO 1 Patto di integrita mai soli.pdf*

*(hash:b0c118b3c014c920cfe7abac2e66a232c4c5f42b6972b3190ad3f776d14ae325)*

*ALLEGATO 2 Addendum Responsabile mai soli.pdf*

*(hash:30d5e3904e013abef6ab8b98422f461fd0b50a51b23dd0eca8952404d26e8162)*

**OGGETTO: ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 E LA COMUNITA' ASP MUZI BETTI DI CITTA' DI CASTELLO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CARATTERE COMUNITARIO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI GRAVI (RD5.2) DENOMINATA "MAI SOLI".**

## **DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

### **RICHIAMATI**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante *"Riordino della disciplina in materia sanitaria.."* ed in particolare
  - a) l'art. 8-ter comma 1 lettera c) in cui è previsto che la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, e il relativo esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, sono subordinate ad autorizzazione;
  - b) gli articoli 8-bis, 8-ter, 8-quater, a cui l'art.15, comma 1 lettera a) della L. n. 118/2022 ha sostituito il comma 7, e 8 –quinquies, cui è stato aggiunto il comma 1-bis dall'art.15, comma 1 lettera b), n.1) della L. n. 118/2022;
- il D.P.R. 14.1.1997 *"Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"*;
- la Legge Regionale n. 11/2015 recante *"Testo Unico in materia di Sanità e Servizi Sociali"* ed in particolare gli artt. 117 *"Autorizzazioni sanitarie"* e 118 *"Accreditamento istituzionale"*;
- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2023, n. 9 recante *"Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie"*;
- il Regolamento Regionale 26 settembre 2018, n. 10 recante *"Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"* novellato dal R.R. 24 novembre 2023, n. 8 *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 26 settembre 2018, n. 10 (Disciplina in materia di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e disciplina della selezione delle strutture private accreditate ai fini della stipula degli accordi contrattuali in attuazione del DM 19/12/2022"*;
- il Regolamento Regionale n. 2/2022 recante *"Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera"* e s.m.i. di cui al Regolamento Regionale n. 1/2023 recante *"Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)"*, al Regolamento Regionale n. 3/2023 recante *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)"*, al Regolamento Regionale n. 9/2023 recante *"Disciplina in materia di autorizzazioni sanitarie e socio-sanitarie"* e al Regolamento Regionale n.4/2024 recante *"Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 aprile 2022, n. 2 (Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extraospedaliera)"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 631/2022 recante *"Accreditamenti istituzionali in sanità. Determinazioni"*;
- il DPCM 12.1.2017 recante *"Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"* e nello l'art. 34 riferito all'assistenza socio-sanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1708/2009 recante *"Legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni". Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore –tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti, e ulteriori misure attuative"*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 409/2023 recante *"Piano integrato per la non autosufficienza (PRINA) 2022-2024 – Assegnazione risorse alle Aziende Sanitarie territoriali"*;
- il DM Ministero della Salute 19 dicembre 2022 recante *"Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie"*;

- il DM Ministero della Salute 26 settembre 2023 recante “*Proroga dei termini di cui all’art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente “Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l’accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*”;
- il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. Con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 art. 4 comma 7bis che recita “*Il termine per l’adeguamento dell’ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.*”;
- la DGRU n. 465 del 22 maggio 2024 recante “*Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra ospedaliera, residenziali e semi residenziali*”;
- la Determinazione Direttoriale 14 giugno 2024, n. 6431, pubblicata sul BUR Umbria n. 31 del 26.6.2024, con cui si è dato atto dell’avvenuta sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale e da parte delle organizzazioni rappresentative a livello regionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie dell’ “*Accordo Tariffe 2024. Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali*” di cui alla DGRU n. 465/2024;
- il Decreto Legislativo n. 62 del 23 maggio 2024 “*Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*”;

#### **RICORDATO CHE**

- il DPCM 12.1.2017 recante “*Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*”, nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità, all’art. 34 comma 1, lettera c), punto 2, prevede i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. Il successivo comma 2 stabilisce che questa tipologia di trattamenti sono a carico del SSN per una quota pari al 40% della tariffa giornaliera;
- il Regolamento Regionale sopra richiamato n.2/2022 classifica nella tipologia di strutture per persone disabili giovani e adulte, nello specifico per persone disabili con parziale autonomia prive di supporto familiare, la “Comunità alloggio per persone disabili gravi” (RD5.2), inquadrando i trattamenti in essa erogati tra quelli previsti all’art. 34 comma 1, lettera c), punto 2 dei nuovi LEA (DPCM 12.1.2017);

#### **EVIDENZIATO CHE**

stante la classificazione della Comunità alloggio per persone disabili gravi (RD5.2) di cui all’allegato A) del R.R. n. 2/2022, la stessa viene ricondotta nell’ordinario ambito delle strutture sociosanitarie e assoggettata, pertanto, al sistema delle c.d. 4A (autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all’esercizio, accreditamento, accordo contrattuale);

#### **PRESO ATTO CHE**

- con la Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. n. 3650 del 08/04/2024, la Comunità A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività di una struttura da destinare a Comunità Alloggio per persone disabili gravi classificata, ai sensi del RR 1/2023, come RD5.2 per n. 12 posti letto di cui n. 2 per la pronta accoglienza, denominata “Mai Soli”, sita in via delle Terme n. 4 nel Comune di Città di Castello (PG) relativa al possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14.1.1997 e dei requisiti aggiuntivi del R.R. n. 2/2022 e del R.R. n. 1/2023;
- con la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 7740 del 15/07/2024 ha concesso l’estensione dell’accreditamento istituzionale a favore della Comunità “Mai Soli” A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello e ha chiesto all’OTAR audit supplementare per la seguente UO (RD5.2) - Comunità Alloggio per persone disabili gravi;
- con la Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 10876 del 16/10/2024 ha confermato l’accreditamento istituzionale in sanità a seguito dell’audit di estensione alla Comunità Alloggio, giusto il parere dell’OTAR di cui alla DD n. 10530 del 03/10/2024 e ha precisato che il parere positivo è relativo a n. 1 UO RD5.2 Comunità Alloggio per persone disabili gravi per un totale di n. 12 posti letto di cui n. 2 per la pronta accoglienza specificando che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 R.R. 10/2018 l’accreditamento istituzionale ha validità triennale, a decorrere dal 15/07/2024;

### **DATO ATTO CHE**

- il rapporto con la Comunità A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello avente ad oggetto l'erogazione del servizio di residenzialità permanente della Comunità Alloggio "Mai Soli", struttura classificata in precedenza nell'ambito del DM n. 308/2001 ed autorizzata al funzionamento dal Comune di Città di Castello con Determinazione Dirigenziale n. 957 del 20/08/2012, è stato regolamentato dall'accordo n° rep. Asl 158 del 03/11/2022, da ultimo prorogato con la Delibera del Direttore Generale n. 732 del 28/06/2024, fino alla stipula del nuovo accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, a seguito del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;
- con riferimento al rapporto contrattuale sopra richiamato, dalla data della DDRU n. 7740 del 15/07/2024, di rilascio dell'estensione dell'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio per persone disabili gravi "Mai Soli", la Direzione del Distretto, con nota prot. n. 219133 del 28.11.2024 ha comunicato alla Comunità A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello l'aggiornamento della percentuale di costo a carico del SSN da fatturare alla Azienda Usl Umbria 1, tenuto conto di quanto previsto dal R.R. n. 2/2022, ai sensi dell'art. 34, comma 2 del DPCM 12.1.2017 e ferma restando la tariffa di cui alla DGRU n. 183/2009, rivalutata con la DGRU n. 268/2022;

### **ATTESO CHE**

in riferimento alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture che hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale in sanità, nonostante il novellato R.R. n. 10/2018 all'art. 11-bis disponga il rinvio all'art. 1-bis dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, nonché il rinvio e il recepimento del DM 19/12/2022, sono ancora in corso di definizione gli elementi di valutazione di cui all'Allegato B del DM 19/12/2022. Pertanto, sino alla definizione degli indicatori per l'Allegato B trova applicazione il comma 3 dell'art. 5 del DM 19/12/2022 che testualmente recita *"nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (art. 8-quater, comma 7 e art. 8-quinquies, comma 1-bis del D. Lgs n. 502/1992) continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita"*;

### **VERIFICATO**

- che sussiste la necessità di garantire l'erogazione di prestazioni essenziali definite nei LEA, sia per dare continuità ai piani assistenziali personalizzati per i soggetti attualmente ospiti della Struttura sia per assicurare, nei limiti delle risorse aziendali a disposizione, un livello di offerta adeguato ai bisogni della popolazione in termini di servizi assistenziali e tutelari di residenzialità permanente a favore di soggetti disabili gravi che richiedono moderato impegno assistenziale, tenuto conto che nel territorio del Distretto Alto Tevere non sono reperibili strutture, né pubbliche né private, classificate RD5.2, autorizzate all'esercizio ed accreditate;
- che occorre, pertanto, procedere alla stipula dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992 con la Comunità A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello, avente ad oggetto il servizio di residenzialità per persone disabili con parziale autonomia e prive del sostegno familiare della Comunità Alloggio per disabili gravi (RD5.2) denominata "Mai Soli", per la quale ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, secondo lo schema allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- che con nota PEC prot. n. 219133 del 28.11.2024 la Direzione del Distretto Alto Tevere ha comunicato alla A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello la necessità di procedere alla stipula dell'accordo contrattuale ai sensi dell'art. 8-quinquies del D. Lgs n. 502/1992 per regolamentare i rapporti relativi all'erogazione delle prestazioni della Comunità alloggio per persone disabili gravi "Mai Soli" riclassificata, ai sensi del R.R. n. 2/2022 come RD5.2, precisando che l'erogazione delle prestazioni da parte delle sopra richiamate Strutture proseguirà in continuità nelle more della approvazione e stipula dell'accordo in questione.
- che la A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello ha fatto pervenire riscontro per accettazione alla comunicazione di cui sopra, acquisito al prot. n. 225080 del 06/12/2024;

### **CONSIDERATO**

- che le tariffe riportate in appendice all'Accordo Tariffe 2024 approvato con la DGRU n. 465/2024 si applicano agli accordi contrattuali (convenzioni) di cui all'art. 8-quinquies del D. Lgs n. 502/1992 stipulati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali con gli enti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali sanitarie e socio sanitarie secondo le modalità, i criteri e i tempi indicati nel medesimo accordo;

- che la Comunità Alloggio “Mai Soli” non rientra nella fattispecie di cui all’art. 6 del R.R. n. 2/2022 (Norme transitorie), trattandosi di struttura autorizzata ex novo e non di struttura “già autorizzata ai sensi dell’art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e alla stessa non si applicano le previsioni del punto 8. della DGRU n. 465;

- che pertanto, alle prestazioni della Comunità Alloggio “Mai Soli” le tariffe di cui all’Accordo Tariffe 2024 si applicano dalla data dell’entrata in vigore dell’Accordo stesso e pertanto dalla decorrenza dell’accordo ex 8-quinquies D. Lgs. n. 502/1992, approvato con il presente provvedimento.

#### **DATO ATTO**

che la Direzione di Distretto, tramite i servizi aziendali competenti, procederà alla verifica dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nella Struttura in questione;

#### **RILEVATO**

che i costi derivanti dall’adozione del presente provvedimento, per la quota sanitaria della tariffa di cui all’appendice dell’Accordo Tariffe 2024, approvato con la DGRU n. 465/2024, verranno sostenuti dai Centri di Risorsa interessati con i Fondi assegnati nel Bilancio Preventivo per gli anni di riferimento al conto 31030012 “Ass. riabilitativa in Istituti ex art. 26 L.833/1978 da privato intra regionale” per una quota presunta di € 65.762,88 per il 2024, di € 211.554,00 per il 2025, di € 220.752,00 per il 2026, di € 117.936,00 per il 2027;

#### **DATO ATTO**

- che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del comma 4 dell’art. 41 del Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013, a cura della Direzione del Distretto Alto Tevere;

- che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale, viste le disposizioni in materia di riservatezza dei dati;

#### **DATO ATTO**

che vengono allegati all’Accordo approvato con il presente provvedimento:

- il Patto di Integrità, stante quanto previsto dalla Delibera del Direttore Generale n. 126 del 30/01/2019 “Adozione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019-2021”;

- l’Addendum per il trattamento dei dati personali, relativo alla nomina a Responsabile Esterno del trattamento, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1446 del 7/11/2018, in conformità alle indicazioni di cui all’art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR).

#### **DATO ATTO**

che, il Direttore del Distretto, nel proporre la presente proposta di Delibera, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura dell’Istruttore Responsabile del procedimento, firmatario dell’atto;

#### **Tutto quanto sopra premesso si propone di adottare la seguente delibera:**

**1. DI STIPULARE** l’accordo contrattuale di cui all’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 con la A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello avente ad oggetto l’erogazione del servizio di residenzialità per persone disabili con parziale autonomia e prive del sostegno familiare della Comunità Alloggio per disabili gravi (RD5.2) denominata “Mai Soli”;

**2. DI APPROVARE** lo schema dell’accordo di cui al punto precedente, che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**3. DI AUTORIZZARE** alla stipula dell’accordo la dr.ssa Daniela Felicioni - Direttore del Distretto Alto Tevere;

**4. DI DARE ATTO**, a ratifica, dell’aggiornamento della percentuale di costo a carico del SSN, fatturata alla Azienda Usl Umbria 1, tenuto conto di quanto previsto dal R.R. n. 2/2022, ai sensi dell’art. 34, comma 2 del DPCM 12.1.2017, avvenuto con decorrenza dalla data della DDRU n. 10876 del 16/10/2024, con cui è stato

confermato alla A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello ha l'accreditamento istituzionale in sanità a seguito dell'audit di estensione alla Comunità Alloggio, giusto il parere dell'OTAR di cui alla DD n. 10530 del 03/10/2024 e ha precisato che il parere positivo è relativo a n. 1 UO RD5.2 Comunità Alloggio per persone disabili gravi per un totale di n. 12 posti letto di cui n. 2 per la pronta accoglienza specificando che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 RR 10/2018 l'accreditamento istituzionale ha validità triennale, a decorrere dal 15/07/2024 e comunicato alla stessa con nota prot. n. 219133 del 28.11.2024;

**5. DI DARE ATTO**, a ratifica, che, previo accordo tra le parti e nelle more della definizione e stipula del presente accordo, l'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio per disabili gravi, riclassificata RD5.2 ai sensi del R.R. n. 2/2022, è proseguita in continuità dopo la scadenza successivamente alla scadenza dell'accordo rep. Asl 158 del 03/11/2022;

**6. DI INCARICARE** il Direttore del Distretto Alto Tevere di attivare i competenti servizi aziendali per la verifica della permanenza presso la Struttura dei requisiti minimi di cui al DPR 14.1.1997 e dei requisiti aggiuntivi di cui al R.R. n.2/2022 e della insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nella Struttura stessa.

Il Funzionario Istruttore  
I.F.O. Responsabile Attività Amministrative  
Area Alto Tevere  
*Dott.ssa Sara Gasperini*

Il Direttore Distretto Alto Tevere  
*Dott.ssa Daniela Felicioni*



**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LA AZIENDA USL UMBRIA 1 DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E LA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ASP MUZI BETTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE A CARATTERE COMUNITARIO DELLA COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI GRAVI (RD5.2) DENOMINATA "MAI SOLI".**

**Addì** in Città di Castello, tra:

**l'Azienda USL Umbria 1, con sede in Perugia – Via G. Guerra 21, partita IVA/C.F. 03301860544, rappresentata dal Direttore di Distretto Alto Tevere, Dr.ssa Daniela Felicioni, autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. del**

**e**

**la ASP Muzi Betti di Città di Castello con sede legale in via delle Terme n. 4 - Città di Castello, codice fiscale 84002870541 e Partita IVA n. 01768520544, legalmente rappresentata dal Presidente dott.ssa Annalisa Lelli**

**PREMESSO CHE:**

- A) il DPCM 12.1.2017 recante "Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità, all'art. 34 comma 1, lettera c), punto 2, prevede i trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità a persone non autosufficienti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali stabilizzate, che richiedono moderato impegno assistenziale e tutelare. Il successivo comma 2 stabilisce che questa tipologia di trattamenti

- sono a carico del SSN per una quota pari al 40% della tariffa giornaliera;
- B) Il Regolamento Regionale 12 aprile 2022, n. 2 recante “Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitaria di assistenza territoriale extra-ospedaliera”, modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 25 gennaio 2023, n. 1, dal Regolamento Regionale 5 luglio 2023, n. 3 e da ultimo dal Regolamento Regionale 11 aprile 2024, n. 4, classifica nella tipologia di strutture per persone disabili giovani e adulte, nello specifico per persone disabili con parziale autonomia prive di supporto familiare, la “Comunità alloggio per persone disabili gravi” (RD5.2), inquadrando i trattamenti in essa erogati tra quelli previsti all’art. 34 comma 1, lettera c), punto 2 dei nuovi LEA (DPCM 12.1.2017;
- C) Nell’ambito della Ausl Umbria 1 – Distretto Alto Tevere è collocata la Comunità Alloggio per persone disabili gravi “Mai Soli”, struttura rientrante tra quelle previste dall’art. 11 della Legge n. 328/2000 e, pertanto, autorizzata al funzionamento dal Comune di Città di Castello sulla base dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dal D.M. n. 308/2001 da ultimo con autorizzazione n. 957 del 20-08-2012. Con la ASP Muzi Betti, titolare della struttura di che trattasi, nel tempo la Ausl Umbria 1 ha stipulato accordi aventi ad oggetto l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a carattere comunitario, di cui l’ultimo, rep. asl n. 158 del 03/11/2022, con la Delibera del Direttore Generale n. 732 del 28/06/2024, prorogato fino alla stipula del nuovo accordo contrattuale i sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992, a seguito del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
- D) Includendo il R.R. n.2/2022 la Comunità alloggio per persone disabili gravi

nell'allegato A), con la classificazione RD5.2, la stessa viene ricondotta nell'ordinario ambito delle strutture sociosanitarie e assoggettata, pertanto, al sistema delle c.d. 4A (autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio, accreditamento, accordo contrattuale). Pertanto questa tipologia di struttura non è rientrata nella fattispecie di cui all'art. 6 del R.R. 2/2022 (Norme transitorie), trattandosi di struttura da autorizzare ex novo e non di struttura "già autorizzata ai sensi dell'art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre, n. 502". Ne consegue che per la Comunità Alloggio "Mai Soli", nel rispetto delle procedure contenute nel Regolamento Regionale che disciplina la materia, in precedenza il R.R. 2 agosto 2017, n. 6 sostituito dal R.R. 15 dicembre 2023, n. 9, è stato necessario richiedere l'autorizzazione all'esercizio, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997 e dei requisiti aggiuntivi di cui al R.R. n.2/2022 e R.R. n. 1/2023. Detta autorizzazione ha costituito il presupposto per avanzare istanza di accreditamento ai sensi del R.R. 26 settembre 2018, n. 10 e della DGRU n. 631/2022. L'accREDITAMENTO istituzionale costituisce, a sua volta, il presupposto per richiedere alla Azienda Usl la stipula dell'accordo contrattuale.

- E) Pertanto la ASP Muzi Betti, con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 3650 del 08/04/2024 è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di una struttura destinata a Comunità alloggio per persone disabili gravi classificata, ai sensi del R.R. n. 2/2022 e del R.R. n.1/2023, come RD5.2 per n. 12 posti letto di cui n. 2 per la pronta accoglienza, denominata "Mai Soli", sita in via delle Terme n. 4, stante l'attestazione di possesso dei requisiti minimi ai sensi del DPR 14.1.1997 e dei requisiti aggiuntivi del R.R. n. 2/2022 e del

R.R. n. 1/2023;

- F) La ASP Muzi Betti con la Determinazione Dirigenziale n. 7740 del 15/07/2024 ha ottenuto l'estensione dell'accreditamento istituzionale a favore della Comunità "Mai Soli" A.S.P. Muzi Betti di Città di Castello e ha chiesto all'OTAR audit supplementare per la seguente UO (RD5.2) - Comunità Alloggio per persone disabili gravi;
- G) La successiva Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 10876 del 16/10/2024 ha confermato l'accreditamento istituzionale in sanità a seguito dell'audit di estensione alla Comunità Alloggio, giusto il parere dell'OTAR di cui alla DD n. 10530 del 03/10/2024 e ha precisato che il parere positivo è relativo a n. 1 UO RD5.2 Comunità Alloggio per persone disabili gravi per un totale di n. 12 posti letto di cui n. 2 per la pronta accoglienza specificando che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 RR 10/2018 l'accreditamento istituzionale ha validità triennale, a decorrere dal 15/07/2024;
- H) In riferimento alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture che hanno ottenuto l'accreditamento istituzionale in sanità, la Legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021 (L.5 agosto 2022, n. 118) ha introdotto, tra l'altro, il comma 1-bis all'art. 8 quinquies del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in cui sono indicate le modalità per l'individuazione e la selezione dei soggetti privati ai fini della stipula degli accordi contrattuali, e il successivo Decreto del Ministero della Sanità 19 dicembre 2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie" assegnava alle Regioni il termine di nove mesi dalla pubblicazione del Decreto, per l'adeguamento del proprio ordinamento alle nuove disposizioni, termine prorogato al 31 marzo

2024 dall'art. 1 del successivo Decreto Ministero della Sanità 26 settembre 2023 e successivamente al 31 dicembre 2024 dal D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 conv. con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 art. 4 comma 7bis.;

- I) La Regione Umbria all'art. 11-bis del novellato R.R n. 10/2018 dispone il rinvio all'art. 1-bis dell'art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992, nonché il rinvio e il recepimento del DM 19/12/2022, ma sono ancora in corso di definizione gli elementi di valutazione di cui all'Allegato B del DM 19/12/2022. Pertanto, sino alla definizione degli indicatori per l'Allegato B trova applicazione il comma 3 dell'art. 5 del DM 19/12/2022 che testualmente recita “nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (art. 8-quater, comma 7 e art. 8-quinquies, comma 1-bis del D. Lgs n. 502/1992) continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita”;
- J) La tariffa pro capite pro die applicata alle prestazioni della Comunità alloggio per persone disabili gravi “Mai Soli” è quella riportata in appendice all'Accordo Tariffe 2024 il cui schema è stato approvato con la DGRU n. 465 del 22 maggio 2024 “Definizione delle tariffe per le strutture sanitarie e socio sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera, residenziali e semiresidenziali” e della cui sottoscrizione da parte del Presidente della Giunta Regionale e da parte delle organizzazioni rappresentative a livello regionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie si è dato atto con il Decreto Direttoriale 14 giugno 2024, n. 6431, pubblicata sul BUR Umbria n. 31 del 26.6.2024;
- K) Non rientrando la Comunità Alloggio “Mai Soli” nella fattispecie di cui all'art.

6 del R.R. n. 2/2022 (Norme transitorie), trattandosi di struttura autorizzata *ex novo* e non di struttura già autorizzata ai sensi dell'art. 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", alla stessa non si applicano le previsioni del punto 8. della DGRU n. 465 e pertanto, alle prestazioni della struttura in questione le tariffe di cui all'Accordo Tariffe 2024 si applicano dalla data dell'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

- L) Al momento della stipula del presente Accordo la AUSL 1 procederà ad acquisire la dichiarazione del Legale Rappresentante della ASP Muzi Betti in ordine all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella Comunità Alloggio

#### **CONVENGONO E STIPULANO**

la seguente disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (d'ora in avanti denominata AUSL 1) e ASP Muzi Betti, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale a carattere comunitario della Comunità Alloggio per persone disabili gravi (RD5.2) "Mai Soli", sita in via delle Terme n. 4 – Città di Castello, per il periodo dal 1° Settembre 2024 e fino alla scadenza della validità dell'accreditamento istituzionale, stabilita in tre anni dall'art. 8 comma 1 del R.R. n.10/2018, fatta salva una diversa regolamentazione dei rapporti tra il SSR e le strutture private accreditate.

L'ammissione dei soggetti, previa autorizzazione dei competenti servizi della AUSL 1 e con le modalità di cui ai successivi articoli, potrà avvenire fino ad un numero massimo di 12 (dodici) ospiti, comprensivi di n. 2 per la pronta accoglienza, con priorità per i residenti nel territorio del Distretto Alto Tevere.

Resta inteso che l'autorizzazione all'ammissione dei soggetti nella Comunità Alloggio avverrà, comunque, nei limiti delle risorse a disposizione dell'Azienda.

**ART. 1** - La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

**ART. 2 – Oggetto dell'accordo**

La Comunità Alloggio eroga prestazioni di assistenza residenziale a carattere comunitario rivolta a soggetti in situazione di compromissione funzionale di carattere fisico, intellettuale o sensoriale.

La struttura è utilizzabile fino al raggiungimento dei sessantacinque anni in base alle condizioni dell'assistito, che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale.

Nell'ottica di garantire la continuità assistenziale, su proposta dei servizi territoriali della AUSL e previa valutazione multidisciplinare congiunta della UVM area disabili ed anziani, viene prevista la possibilità che, transitoriamente, persone adulte con disabilità già inserite nella Comunità, possano continuare la permanenza presso la Struttura anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età, salvo variazioni della condizione sanitaria che non consentano il mantenimento presso la struttura, in relazione alla variazione dei livelli assistenziali non garantibili presso la Comunità.

**ART. 3 – Tipologia delle prestazioni**

La Struttura, situata in un luogo abitato facilmente raggiungibile con l'uso dei mezzi pubblici, in modo da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite degli ospiti, eroga le seguenti prestazioni:

- somministrazione dei pasti;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività della vita quotidiana;
- attività di socializzazione;
- attività di collegamento funzionale ed operativo con il sistema dei servizi sanitari, socio-sanitari e riabilitativi esistenti nel territorio e altri servizi del territorio;
- attività di sostegno ai familiari – supporto psicologico

#### **ART. 4 – Tariffe**

Si applicano la tariffe riportate in appendice all'Accordo Tariffe 2024 approvato con la DGRU n. 465/2024.

Le tariffe possono essere ricomprese tra il limite "base" e il limite "massimo" previa valutazione da parte della AUSL dell'eventuale maggior carico assistenziale applicabile al singolo paziente, o a categorie di pazienti abitualmente inseriti presso la struttura. Il maggior carico assistenziale può essere determinato con i sistemi di valutazione attualmente disponibili.

Nella definizione delle tariffe entro i limiti "base" e "massimo" si terrà conto delle linee guida eventualmente definite dalla Regione.

La quota sanitaria a carico della AUSL equivale al 40% della tariffa.

Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 2, si concorda di continuare ad applicare la tariffa pro capite giornaliera della Comunità Alloggio, con la stessa percentuale di ripartizione delle fonti di finanziamento (40% a carico del SSN).

L'erogazione della quota capitaria sanitaria avverrà solo a fronte delle presenze effettive dell'ospite.

#### **ART. 5 – Accesso alla Comunità Alloggio**

La richiesta di accesso alla Comunità viene formulata dall'assistente sociale della AUSL, nell'ambito di una ipotesi di progetto elaborata con gli strumenti in uso, ed inviata alla UMV distrettuale, che valuta l'appropriatezza, la congruità, la fattibilità e i tempi del progetto individualizzato. Successivamente l'UMV sottopone il progetto alla autorizzazione del Direttore del Distretto.

Annualmente la struttura condividerà con l'utente, la famiglia e il servizio sociale della AUSL, titolare del progetto, il percorso avvenuto e invierà il progetto globale individuale utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia. Sarà

cura dell'assistente sociale AUSL attivare l'UMV al nel caso di rinnovo e/o modifica del progetto.

Eventuali inserimenti sui posti contrattualizzati richiesti dalle UMV di altri territori della AUSL dovranno essere concordati con la Direzione del Distretto Alto Tevere. Gli inserimenti sui rimanenti posti autorizzati, disposti dalla Struttura su richiesta di altre AUSL o diretta degli utenti o dei familiari dovranno essere comunicati dalla Comunità alla Direzione del Distretto Alto Tevere.

#### **ART. 6 – Dimissione dalla Comunità Alloggio**

La conclusione del progetto di inserimento residenziale viene concordata e programmata dai servizi socio-sanitari territorialmente competenti con la Comunità Alloggio, il soggetto e/o la famiglia. Nella fase di dimissione verranno definiti tempi e modalità dell'attuazione della stessa garantendo le condizioni e le premesse per la realizzazione del nuovo progetto che deve essere in continuità con il lavoro svolto e prevedere i necessari supporti ed accompagnamenti. Sarà cura dei servizi socio-sanitari, titolari della presa in carico del soggetto e del progetto individualizzato, redigere apposita relazione alla UMV distrettuale sugli obiettivi raggiunti e sulla evoluzione del progetto.

#### **ART. 7 – Liquidazione competenze**

La liquidazione delle competenze dovute seguirà le procedure operative amministrativo-contabili del ciclo passivo vigenti nella AUSL 1, inclusa l'applicazione delle disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dal 1/1/2015, come da Delibera del Direttore Generale della AUSL pubblicata al link aziendale: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dell'amministrazione>.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla ricezione, da parte dell'Azienda, di regolari

documenti contabili mensili prodotti esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ. I suddetti documenti dovranno essere emessi a seguito di invio da parte della USL del relativo ordine tramite la piattaforma NSO così come previsto dal D.M. 07/12/2018 e s.m.i.; ordine che verrà inviato a seguito della verifica da parte della AUSL del riepilogo delle prestazioni che la Comunità dovrà trasmettere, su apposito modello, entro il giorno cinque del mese successivo a quello di riferimento. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta nella quale siano riportati, per ogni ospite, gli estremi dell'autorizzazione del Direttore del Distretto, i giorni di effettiva presenza presso la Struttura.

Eventuali conguagli attivi o passivi dovranno essere regolati con l'emissione di documenti contabili, secondo le modalità sopra descritte, entro 60 giorni dagli eventi di riferimento.

Per la stipula del presente Accordo e per la liquidazione delle competenze in esso previste, l'AUSL acquisirà d'ufficio ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ASP Muzi Betti.

#### **ART. 8 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

La ASP Muzi Betti assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i pagamenti a favore della ASP Muzi Betti per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della ASP Muzi Betti, agli atti d'ufficio del Distretto Alto Tevere, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della ASP Muzi Betti si obbliga a comunicare alla AUSL1 - Distretto Alto Tevere ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

#### **ART. 9 – Obblighi di prestazione e omnicomprensività della tariffa**

A fronte della erogazione della tariffa nei termini sopra indicati la ASP Muzi Betti é tenuta ad erogare, all'interno della Comunità Alloggio "Mai Soli", tutte le prestazioni di cui al precedente art. 3, e comunque tutte le attività riportate nella Carta dei Servizi ed indicate nel piano assistenziale individuale (PAI) elaborato per ogni ospite.

#### **ART. 10 Assistenza farmaceutica e Assistenza Protesica**

Per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica e protesica si fa riferimento alla Delibera della USL 1 n. 969 del 06/09/2024 "fornitura diretta di beni sanitari alle strutture private residenziali. Approvazione nuovo schema di convenzione" che prevede:

- 1) l'Azienda USL Umbria 1 garantisce al paziente in residenza la fornitura diretta, a titolo gratuito, dei prodotti di seguito indicati:
  - farmaci a carico SSN inclusi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero;
  - presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica, secondo le normative vigenti;
  - soluzioni e antisettici;
  - miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalla DGR n. 1370 del 24/09/2003;
  - farmaci prescritti dai sanitari dei Centri di Salute Mentale.
- 2) I prodotti di cui all'art. 1 sono erogati dietro richiesta del Responsabile della Struttura o suo delegato, secondo il programma terapeutico previsto per ogni singolo ricoverato. In caso di effettiva e comprovata urgenza e nell'impossibilità di provvedere tempestivamente, il competente Servizio Farmaceutico può autorizzare espressamente il medico curante a prescrivere prodotti farmaceutici direttamente sui ricettari unificati in dotazione, per l'acquisizione diretta.

3) Per la fornitura dei prodotti di cui all'art. 1, l'Azienda Usl Umbria 1 fornirà alla Struttura copia del prontuario nel quale sono indicati i principi attivi ed i nomi commerciali dei farmaci, oltre l'elenco dei presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica, delle soluzioni ed antisettici, delle miscele nutrizionali erogabili attraverso i Servizio Farmaceutico.

4) La Struttura residenziale si impegna a collaborare con il proprio personale qualificato istituendo appositi armadi per la conservazione dei farmaci, presidi ed altro materiale sanitario abitualmente utilizzati dagli ospiti. Per i prodotti forniti ai pazienti non residenti nel territorio della Usl Umbria 1, la Struttura si impegna ad istituire appositi registri di carico e scarico provvedendo in particolare alla rendicontazione mensile dei farmaci e presidi erogati ai singoli pazienti su supporto informatizzato o su tabella di rilevazione cartacea fornita dalla USL. L'Azienda USL Umbria 1 si impegna a fornire la modulistica in uso per le richieste dei farmaci, dei presidi e degli altri prodotti di cui all'art. 1.

5) Le modalità operative per la fornitura dei prodotti oggetto della presente Convenzione, saranno definite dal servizio Farmaceutico dell'Azienda Usl Umbria 1 in accordo con la Struttura residenziale, prevedendo comunque consegne di norma mensili e/o quindicinali.

#### **ART. 11 - Requisiti di qualità**

La ASP Muzi Betti si impegna al mantenimento presso la Comunità Alloggio per disabili gravi "Mai Soli" dei requisiti minimi di cui al D.P.R. 14.1.1997, dei requisiti aggiuntivi di cui ai R.R. n. 2/2022 e n.1/2023, riguardanti le dotazioni strumentali, tecnologiche ed organizzative e dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale di cui al R.R. n. 10/2018 e alla DGRU n. 631/2022.

La ASP Muzi Betti si impegna a:

- a) adottare la Carta dei Servizi e un Regolamento interno della Comunità Alloggio;
- b) a rendere pubbliche le prestazioni incluse nella retta giornaliera conforme alla tariffa regionale di riferimento e le prestazioni extra fruibili dagli ospiti della Comunità Alloggio con le relative tariffe praticate.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo contrattuale verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

#### **ART. 12 - Personale**

Il personale che opera nella ASP Muzi Betti per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo risulta da apposito elenco depositato presso il competente ufficio del Distretto. Nell'elenco viene indicato accanto a ciascun nominativo il profilo professionale, la qualifica, la tipologia di rapporto contrattuale, l'inizio e la fine dello stesso, l'orario settimanale nella Struttura.

E' fatto obbligo alla ASP Muzi Betti di comunicare entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio presso la Comunità Alloggio, anche se in via temporanea e, semestralmente l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La ASP Muzi Betti si impegna ad applicare integralmente, al personale in servizio nella Comunità i contratti collettivi di lavoro vigenti per le singole categorie.

La ASP Muzi Betti si impegna ad impiegare personale in possesso di idonee qualifiche professionali e di adeguata esperienza professionale. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

Come stabilito dal R.R. n. 2/2022 nella Comunità Alloggio dovrà essere previsto un Direttore/Responsabile sanitario della struttura che è responsabile dell'organizzazione tecnica e del funzionamento dei servizi.

#### **ART. 13 – Metodologia di lavoro**

La metodologia di lavoro nella Comunità Alloggio è caratterizzata da progettualità personalizzate che prevedono una forte integrazione tra le diverse tipologie di prestazioni erogate.

Vengono garantiti dal Responsabile della Comunità Alloggio il rispetto dei tempi e delle modalità di confronto con i competenti servizi territoriali socio-sanitari per l'attuazione delle verifiche in itinere e la valutazione degli obiettivi raggiunti.

Altresì deve essere garantito il coinvolgimento costante della famiglia, ove presente, nella attuazione del progetto individuale e nella relativa verifica.

#### **ART. 14 – Documentazione**

Presso la Comunità Alloggio dovrà essere tenuta la documentazione aggiornata relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione, cartacei e/o gestiti mediante la piattaforma di Sistema Atl@nte, comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda sanitaria;
- scheda di verifica in itinere e conclusiva del progetto individuale;
- scheda di attività svolta;
- diario giornaliero;
- registro presenze ospiti;
- cartella di servizio del personale, scheda turni, mansioni;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Usl.

Il Responsabile della Comunità Alloggio invierà, annualmente una relazione di aggiornamento del progetto globale individuale, con gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, progetto che dovrà essere condiviso e sottoscritto con l'ospite e/o la famiglia, ove presente, e con il servizio sociale territoriale che dovrà

curare le verifiche.

#### **ART. 15 - Continuità delle prestazioni**

La ASP Muzi Betti si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3 per l'intero periodo di validità dell'accordo.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla AUSL 1.

#### **ART.16 – Debiti informativi**

La ASP Muzi Betti si impegna alla messa in atto di tutte le misure necessarie a soddisfare le esigenze di flussi informativi relativi alla struttura, che dovessero essere previsti dalle specifiche disposizioni in materia durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL1.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi da parte della ASP Muzi Betti, ivi compreso l'utilizzo della piattaforma regionale per la gestione dei servizi alla persona, denominata Sistema Atl@nte, costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

#### **ART. 17 - Controlli**

La AUSL 1 – Distretto Alto Tevere attiverà i competenti servizi aziendali per la verifica della permanenza presso la Comunità Alloggio “Mai Soli” dei requisiti minimi di cui al DPR 14.1.1997 e dei requisiti aggiuntivi di cui al R.R. n. 2/2022 e n. 1/2023 e della insussistenza di situazioni di incompatibilità del personale operante a vario titolo nella struttura.

La ASP Muzi Betti si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale della AUSL 1, l'accesso alla struttura nonché a fornirgli tutte le informazioni e i documenti necessari.

La AUSL 1, anche attraverso l'eventuale utilizzo della apposita commissione

distrettuale di controllo e verifica, attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto da parte della struttura degli obblighi di legge e di quelli discendenti dal presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, omnicomprensività della tariffa, mancata rispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante, ecc...), per la verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli utenti e dei lavoratori, nonché della qualità del livello socio-assistenziale.

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'AUSL 1, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura del 20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze riscontrate.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la ASP Muzi Betti che gestisce la Comunità Alloggio non abbia provveduto a rimuovere le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza, inclusa la comunicazione di sospensione dell'efficacia del contratto fino all'accertamento della sanatoria delle inadempienze. Per il periodo di sospensione dell'efficacia l'Ausl 1 non dovrà versare alcun corrispettivo.

#### **ART. 18 – Tutela della privacy**

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali n. 679 del 27/4/2016, per le attività di trattamento connesse all'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio "Mai Soli", la ASP Muzi Betti viene nominata Responsabile Esterno e con la stessa viene stipulato l'addendum di cui all'Allegato 2) al presente Accordo di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

#### **ART. 19 – Assicurazione**

La ASP Muzi Betti è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti,

inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando la AUSL 1 da qualsiasi competenza e responsabilità in merito.

#### **ART. 20 – Codice etico**

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

#### **ART. 21 – Durata dell'Accordo**

La disciplina di cui al presente accordo avrà vigenza dal 1° Settembre 2024 e fino alla scadenza della validità dell'accreditamento istituzionale, stabilita in tre anni dall'art. 8 comma 1 del R.R. n.10/2018, fatta salva una diversa regolamentazione dei rapporti tra il SSR e le strutture private accreditate.

Durante la vigenza del presente accordo, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche in qualsiasi momento purchè ciò consti da appendice al presente accordo adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano sin da ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività, fatto salvo l'adeguamento automatico alle nuove tariffe oggetto di trattativa regionale.

Le parti convengono che al presente accordo verranno apportate tutte le modifiche che si rendessero necessarie per adeguarlo allo schema regionale in corso di definizione, cui fa riferimento il punto 6. dell'Accordo Tariffe 2024, di cui alla DGRU n. 465/2024.

#### **ART. 22 – Risoluzione dell'Accordo**

Il presente accordo si risolve di diritto nel caso di:

- revoca dell'autorizzazione all'esercizio;
- revoca dell'accreditamento istituzionale in sanità;
- nell'ipotesi di diversa regolamentazione dei rapporti tra SSR e strutture sanitarie e socio-sanitarie accreditate;

Prevvia contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione dell'accordo:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- nel caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio e di gravi, ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei competenti servizi;
- nel caso di grave e reiterata mancata ottemperanza ai debiti informativi, come già previsto all'art. 16.

In tali ipotesi, qualora la AUSL 1 ritenga di non accogliere le controdeduzioni presentate dalla struttura entro il termine sopra indicato, comunicherà per iscritto alla controparte la risoluzione del presente accordo; diversamente, tenuto conto delle giustificazioni e della gravità dell'inadempimento, la AUSL 1 potrà diffidare la struttura

ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 gg, ritenuto essenziale, decorso il quale l'accordo/contratto si intenderà risolto ai sensi dell'art 1457 c.c.

#### **ART. 23 – Foro competente**

Per qualsiasi controversia viene eletto quale Foro competente quello di Perugia

#### **ART. 24 – Documenti che fanno parte dell'accordo**

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo e viene materialmente allegato allo stesso:

- Patto d'Integrità (Allegato 1);
- Addendum per il trattamento dei dati personali (Allegato 2);

#### **ART 25- Norme generali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto

#### **ART. 26 - Disposizioni finali**

Ai fini della registrazione fiscale, la ASP Muzi Betti dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed essere totalmente esonerata dagli adempimenti in suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede. La ASP Muzi Betti dichiara di essere iscritta al Registro Nazionale Enti del Terzo Settore – RUNTS nella sezione "Altri Enti del Terzo settore" – Rep. 118762 (vedi DDRU n. 1290 del 7 febbraio 2024). I relativi atti sono, pertanto, esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art 82 comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

Il presente accordo, redatto in n. 2 originali, consta di n. 19 (diciotto) facciate di cui 3 (tre) sono le righe scritte nell'ultima facciata, escluse le sottoscrizioni e sarà registrato solo in

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1

Prot. 0238293 del 24/12/2024 - Uscita

Firmatari: Sara Gasperini (13415824); DANIELA FELICIONI (7892760753320251514); Enrico Martelli (14754899); LUIGI SICILIA (11754287346882727718386900645073092750); NICOLA NARDELLA (22192251502232246561188917908132571251); GIULIA SILVESTRI (56597970856205535545959772712833833127)

Impronta informatica: f12fd7e84cb5274287937a028cb598f009c0e4a1ad4dbfae55241b06b0df947d

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Città di Castello,

Per il Direttore Generale dell'Azienda USL Umbria 1 - il Dirigente Delegato

---

Per la ASP Muzi Betti - Il Presidente

---

**ALLEGATO 1)**

**Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Usi Umbria 1 e la ASP Muzi Betti di Città di Castello per l'erogazione delle prestazioni della Comunità Alloggio per persone disabili gravi (RD5.2) denominata "Mai Soli" collocata in Via delle Terme n. 4 - Città di Castello.**

**PATTO DI INTEGRITA'**

**TRA**

**L'AZIENDA USL UMBRIA 1**

**E**

**LA COMUNITA' ASP MUZI BETTI DI CITTA' DI CASTELLO**

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la ASP Muzi Betti di Città di Castello per l'erogazione delle prestazioni di assistenza residenziale a carattere comunitario della Comunità Alloggio per persone disabili gravi (RD.2) denominata "Mai Soli".

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e della ASP Muzi Betti di Città di Castello di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni

inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La ASP Muzi Betti di Città di Castello si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La ASP Muzi Betti di Città di Castello si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i

successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La ASP Muzi Betti di Città di Castello prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la ASP Muzi Betti di Città di Castello di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La ASP Muzi Betti di Città di Castello si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-generalis>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la ASP Muzi Betti di Città di Castello viene eletto competente il Foro di Perugia.

AUSLUMBRIA1 - ASLUMBRIA1

Prot. 0238293 del 24/12/2024 - Uscita

Firmatari: Sara Gasperini (13415824); DANIELA FELICIONI (7892760753320251514); Enrico Martelli (14754899); LUIGI SICILIA (11754287346882727718386900645073092750); NICOLA NARDELLA (22192251502232246561188917908132571251); GIULIA SILVESTRI (56597970856205535545959772712833833127)

Impronta informatica: ec252892a5f6fe0a0c23f8b9c4d704c0133fc3ab82ff553c9aad572f8355e225

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

Città di Castello, il .....

Per il Direttore Generale dell'Azienda Usl Umbria 1 – il Dirigente Delegato

---

Per la ASP Muzi Betti - Il Presidente

---

---

## ALLEGATO 2)

### ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni di assistenza residenziale a carattere comunitario della Comunità Alloggio per persone disabili gravi (RD5.2) denominata "Mai Soli" ubicata a Città di Castello – Via delle Terme, 4, tra USL Umbria 1, di seguito altresì denominato "Titolare" e la ASP Muzi Betti di seguito altresì denominato "Responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

Con la sottoscrizione del presente documento la ASP Muzi Betti accetta la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, (nel seguito anche "Regolamento UE"), per tutta la durata del contratto.

1. La USL Umbria 1 ricorre alla ASP Muzi Betti in quanto questa presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 1 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. Il Responsabile è autorizzato e si impegna a trattare i dati personali detenuti dal Titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento. Nella tabella 1 allegata all'addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il Responsabile tratta i dati personali rispettando quanto riportato in tabella 2.
4. Il Responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati (tabella 3) ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

6. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.
7. Il Responsabile si impegna a non ricorrere a un altro Responsabile "Sub-Responsabile" senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si impegna ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
8. Nel caso in cui il Responsabile ricorresse a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento si impegna, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti della USL Umbria 1 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi previsti.
9. Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
10. Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si impegna:
  - 10.1. ad assistere il Titolare nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
  - 10.2. ad assistere il Titolare nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza

del Responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10.3. ad informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Responsabile del trattamento e/o di suoi sub-Responsabili;

10.4. ad assistere il Titolare al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

10.5. ad avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto

11. Il Responsabile, su scelta del Titolare del trattamento, si impegna a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

12. Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e

acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

13. Il Responsabile informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.
14. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

**Il Designato al trattamento**

Il Direttore  
del Distretto Alto Tevere

*Dr.ssa Daniela Felicioni*

**Il Responsabile del Trattamento  
Il Legale Rappresentante ASP Muzi Betti**

*Dr.ssa Annalisa Lelli*

Tabella 1

| CATEGORIE DI INTERESSATI              | TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Utenti ammessi alla Comunità Alloggio | Dati comuni                 |
|                                       | Dati relativi alla salute   |

Tabella 2

| SERVIZI                                                                                                                                                                      | DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prestazioni di assistenza residenziale a carattere comunitario rivolte a soggetti in situazione di compromissione funzionale di carattere fisico, intellettivo o sensoriale. | Prestazioni declinate dal DPCM 12/1/2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza e dal Regolamento Regionale 12 aprile 2022, n. 2 "Disciplina in materia di requisiti aggiuntivi e classificazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di assistenza territoriale extra-ospedaliera" |
| Gestione documentazione relativa agli ospiti                                                                                                                                 | Tenuta, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa agli utenti e alla organizzazione della vita comunitaria della Struttura.                                                                                                                                             |
| Gestione flussi informativi anche con l'eventuale utilizzo della piattaforme informatizzate.                                                                                 | Registrazione informazioni anagrafiche, gestione presa in carico dell'utente, gestione della Scheda di Valutazione Multidimensionale (SVAMD) e del piano assistenziale individuale.                                                                                                       |

Tabella 3

| MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <p>Il Responsabile si impegna a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali al fine di garantire, la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la disponibilità dei dati ai sensi dell'articolo 32 GDPR, tenuto conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità (art. 32 c.1).</p> <p><b>Controllo degli accessi ai locali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accesso ai locali della Comunità è protetto con idonei sistema di rilevazione;</li> <li>- l'accesso agli archivi di gestione e conservazione della documentazione relativa agli ospiti è protetto con sistemi che ne garantiscano la consultazione esclusivamente al personale che opera nella Comunità Alloggio per le attività oggetto del presente accordo;</li> </ul> <p><b>Controllo degli accessi ai sistemi informatici:</b></p> <p>l'accesso alla piattaforme informatizzate, per il trattamento dei soli dati relativi alla gestione della Comunità Alloggio avviene con codici personali di autenticazione rilasciati esclusivamente ai soggetti che a vario titolo sono autorizzati al trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività previste dall'accordo.</p> |

